

## SCHEMA

### Edizione aggiornata del REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA DA ADDEBITI DI QUANTITATIVI DI ACQUA SOMMINISTRATI MA NON UTILIZZATI IN SEGUITO A DISPERSIONI

#### Art.1

##### *Definizione del Fondo e ambito di applicazione*

1. Viene costituito un Fondo di garanzia, di seguito denominato Fondo, allo scopo di tutelare gli utenti titolari di contratti di somministrazione di acqua con la società Mediale S.r.l. unipersonale in relazione agli addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati, in seguito a dispersioni causate dalla rottura e/o malfunzionamento dell'impianto idrico privato.
2. In particolare lo scopo del fondo è quello di assicurare ad ogni utente che aderisce l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti dal medesimo con la sottoscrizione del contratto di somministrazione di acqua, anche in presenza di bollette particolarmente onerose dovute a perdite idriche occulte derivanti da rottura malfunzionamenti degli impianti di proprietà privata. Con l'adesione al Fondo l'utente acquista il diritto di ottenere il pagamento di un contributo, nei termini ed alle condizioni di cui al presente Regolamento, a titolo di rimborso parziale di quanto pagato per la somministrazione di acqua non utilizzata in seguito a dispersioni.
3. Ogni utente titolare di un contratto di somministrazione di acqua con la Mediale S.r.l. può aderire al Fondo nei termini ed alle condizioni di cui al presente Regolamento, mediante il pagamento di una quota di contribuzione predeterminata, come di seguito disciplinato.
4. La raccolta delle quote di contribuzione degli utenti e la costituzione del Fondo spettano alla Mediale S.r.l.
5. Il Fondo viene costituito presso la sede sociale della Mediale S.r.l. in San Giovanni La Punta Via SS. Crocefisso 19

6. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme del codice civile artt.39 e seguenti.

7. La promozione da parte della Mediale S.r.l. della sottoscrizione del Fondo non integra la fattispecie di raccolta di risparmio presso il pubblico acquisendo il fondo la sola finalità di garantire gli aderenti dal rischio di addebiti consistenti e derivanti da perdite idriche.

#### Art.2

##### *Costituzione del Fondo*

1. Il Fondo viene costituito addebitando 'ad ogni utente titolare di contratto di somministrazione di acqua una quota di contribuzione annua (1 Gennaio / 31 dicembre) inizialmente fissata, fino a successiva revisione, come di seguito:

- € 6,00 per ogni anno e per ogni utente servito appartenente alla tipologia "utenza domestica";
- € 7,00 per ogni esercizio e per ogni utente servito appartenente alla tipologia "utenza non domestica".

2. Nel primo anno di istituzione il Fondo interviene a garanzia degli addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati (di seguito consumi anomali) riferiti al periodo 1 gennaio 2011.

3. Per ogni esercizio successivo, per gli utenti che hanno aderito nell'esercizio precedente e non revocano l'adesione, la garanzia opera con riferimento ai consumi anomali relativi al periodo 2011, mentre per coloro che aderiscono in corso di esercizio, risultano garantiti i soli consumi anomali riferiti alla frazione di esercizio successiva alla data di adesione.

4. La quota di adesione è riferita ad ogni esercizio e non varia in funzione della data di adesione in corso di esercizio.

5. Agli utenti che non aderiscono al Fondo non potrà essere riconosciuto alcun abbuono in caso di perdite idriche.

### Art.3

#### *Modalità di adesione in fase costitutiva*

1. **Adesione al Fondo in fase istitutiva con addebito automatico.** la quota di contribuzione viene addebitata in automatico ad ogni utente in occasione della prima fatturazione emessa nell'esercizio e successiva all'istituzione del Fondo.

2. **Istanza di rimborso e recesso:** gli utenti che non intendono aderire al Fondo in fase costitutiva, producono alla Mediale S.r.l. apposita istanza di recesso entro il termine di due anni dall'adesione. La Mediale S.r.l. provvede a rimborsare le quote di sottoscrizione pregresse con la bolletta immediatamente successiva alla richiesta di rimborso.

3. Oltre a tale termine gli utenti hanno diritto di recedere entro 45 giorni dall'addebito in bolletta con operatività immediata e rimborso della quota dell'anno corrente, con esclusione del rimborso delle quote pregresse. Il recesso dovrà essere espresso mediante comunicazione scritta da trasmettere a mezzo fax, e-mail o posta ordinaria.

4. La volontà di non aderire in fase di istituzione del Fondo e quindi la richiesta di rimborso della somma addebitata automaticamente nella prima fatturazione (**esercizio anno 2011**) dovrà essere comunicata in forma espressa secondo una delle seguenti modalità:

- Per mezzo fax al n. **0932 82.00.45**
- Tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica **info@medialesrl.it**
- Al front office della Mediale S.r.l. in Santa Croce Camerina Via Rossini 98 tramite modulo prestampato fornito dalla medesima società

### Art.4

#### *Modalità di adesione successiva*

1. Gli utenti che nella fase istitutiva del fondo decidono di non aderire e che in futuro rivedono la propria decisione, possono aderire sottoscrivendo

l'apposito modulo disponibile presso gli uffici della Mediale S.r.l. in Santa Croce Camerina . In questo caso la garanzia opera per i consumi anomali riferiti al periodo successivo all'adesione.

2. In relazione alle utenze generate nel corso dell'esercizio, in sede di perfezionamento del contratto di somministrazione verrà proposta l'adesione al Fondo e nel caso in cui l'utente manifesta la volontà di aderire al Fondo dovrà firmare l'apposito modulo.

#### Art.5

##### *Gestione del Fondo e Camera Conciliativa*

1. La raccolta delle quote di contribuzione, la costituzione del Fondo e la gestione dello stesso spettano alla Mediale S.r.l. che decide anche sull'eventuale liquidazione e chiusura del Fondo medesimo
2. Viene istituita una Camera Conciliativa costituita da n.3 componenti rinnovabili di volta in volta:
  - N.1 componente designato dalla Mediale S.r.l.;
  - N.1 componente appartenente ad una associazione dei consumatori iscritta al C.R.C.U..
  - N.1 componente designato dal Sindaco del Comune di Santa Croce Camerina
3. La Camera Conciliativa decide sulle richieste, avanzate dagli utenti che hanno aderito al Fondo, di rimborso parziale di quanto pagato per la somministrazione di acqua non utilizzata in seguito a dispersioni.
4. Per la validità delle decisioni assunte dalla Camera Conciliativa si richiede la presenza di tutti i componenti e *la maggioranza* dei consensi. Le decisioni prese nella Camera Conciliativa devono essere riportate in appositi verbali contestualmente redatti e sottoscritti da parte di tutti i componenti, nonché da parte dell'utente che ratifica l'accordo conciliativo.

5. I verbali sono conservati a cura della Mediale S.r.l. che si rende garante della loro regolare tenuta.

Art.6.

*Domanda per l'intervento del Fondo ed attività della Camera Conciliativa ,  
e cause di inammissibilità*

1. I sottoscrittori del Fondo:

- Che ricevono una bolletta in cui vengono addebitati consumi almeno doppi di quelli addebitati in un analogo periodo (cosiddetti "consumi anomali")
- E che non hanno già fruito di un contributo per perdite nell'esercizio in corso;
- *L'intervento del Fondo di garanzia è subordinato alla condizione inderogabile che l'utente abbia adempiuto al pagamento del dovuto al S.I.I., ovvero abbia regolarizzato la propria posizione mediante rateazione assentita dal Concessionario".*
- *le istanze di accesso al Fondo debbono essere presentate a pena di inammissibilità entro il 30 giugno dell'anno successivo , termine perentorio (esempio: perdite verificatesi nell'anno 2014 istanza da presentare entro il 30 giugno 2015)*

hanno diritto di chiedere alla Camera di Conciliazione il contributo su addebiti rilevanti in conseguenza di perdite idriche. L'utente che riceve la bolletta con l'addebito di consumi anomali ne sospende il pagamento ed inoltra tempestiva istanza di attivazione del Fondo a:

**"Mediale S.r.l. - Fondo di garanzia perdite idriche - Via Rossini 98 -  
97017 Santa Croce Camerina"**

2. L'istanza deve essere corredata dalla copia di una fattura emessa da un idraulico abilitato o da un soggetto anche esso abilitato che comprovì l'avvenuta riparazione del guasto. In casi particolari, che dovranno essere

valutati dalla Camera Conciliativa, la presentazione della copia della fattura può essere sostituita da una attestazione o autocertificazione dell'utente con la quale si dichiara l'avvenuta riparazione della rottura e/o malfunzionamento dell'impianto idrico di proprietà privata. Le istanze di accesso al Fondo debbono essere presentate a pena di inammissibilità entro il 30 giugno dell'anno successivo, termine perentorio (esempio: perdite verificatesi anno 2014 istanza da presentare entro il 30 giugno 2015)

3. Per l'istruttoria delle richieste di intervento del Fondo inoltrate dagli utenti la Camera Conciliativa può richiedere informazioni all'utente, può disporre l'audizione al fine di verificare i documenti trasmessi in allegato alla richiesta, può effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche, delegando all'uopo l'area tecnica della Mediale S.r.l., e ogni attività necessaria utili al fine della decisione.

4. In particolare la Camera Conciliativa verifica che:

- L'istante non abbia richiesto il rimborso della quota di sottoscrizione addebitata in fase istitutiva del fondo, esprimendo la volontà di non aderire al fondo stesso;
- Il consumo addebitato sia almeno doppio di quello riscontrato sulla medesima utenza in un periodo raffrontabile;
- L'utente non abbia fruito nell'esercizio in corso di un altro contributo per perdita idrica;
- L'istante abbia rintracciato la perdita e fatto riparare l'impianto idrico di proprietà.
- che l'utente abbia adempiuto al pagamento del dovuto al S.I.I., ovvero abbia regolarizzato la propria posizione mediante rateazione assentita dal Concessionario".

- L'istanza sia stata presentata entro i termini di ammissibilità ( entro il 30 giugno dell'anno successivo esempio : perdite anno 2014 presentata entro il 30 giugno 2015 )

5. Il termine per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'intervento del Fondo da parte della Camera Conciliativa è fissato in sessanta giorni dal ricevimento della domanda di intervento inoltrata dall'utente aderente. Qualora la Camera Conciliativa non addivenisse ad una decisione nel termine suddetto per il dissenso fra i suoi componenti la lite sarà devoluta alla competenza del giudice ordinario individuato secondo le norme del codice di procedura civile.

#### Art.7

##### *Quantificazione del contributo*

1. Il contributo se dovuto viene quantificato con le seguenti modalità:

- Si calcola l'importo da addebitare all'utente sulla base del consumo fatturato in un periodo precedente ed analogo a quello fatturato nella bolletta in contestazione;
- La differenza fra l'importo fatturato nella bolletta in contestazione e quello da addebitare è pari al contributo spettante.

2. L'utente per il quale sussistono le condizioni di intervento del Fondo viene invitato a pagare l'importo della bolletta iniziale decurtato del contributo spettante. La Mediale S.r.l. è autorizzata a prelevare dal Fondo medesimo l'importo pari al contributo spettante.

#### Art.8

##### *Contributi eccedenti la consistenza del Fondo*

1. Qualora in un dato esercizio l'ammontare dei contributi da erogare agli aventi diritto superi la consistenza del Fondo la Mediale S.r.l. provvederà comunque all'erogazione dei contributi non coperti dalle somme accantonate facendosi integralmente carico dei relativi oneri.

2. A remunerazione di tale rischio gestionale di difficile valutazione ed a remunerazione dei costi di funzionamento del Fondo, si consente alla Mediale S.r.l. di imputare al proprio conto economico e di introitare i proventi finanziari maturati nell'esercizio sulle somme costituenti il Fondo.

3. Conclusa la Gestione del Servizio Idrico Integrato da parte della Mediale S.r.l. , ove il Fondo di garanzia dovesse contenere residui attivi , questi saranno corrisposti al Comune di Santa Croce Camerina

Art.9

*Controllo*

1. In ossequio alle disposizioni contenute nell'art.11 del D.lgs 286/99 al fine di promuovere il miglioramento del servizio ed assicurare la tutela degli utenti anche sotto il profilo del rispetto delle regole di funzionamento del Fondo la Mediale S.r.l. convocherà in apposita sessione le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

Edizione 02 del 18 Settembre 2014 rev. 00/02